

*Disposizioni generali.*

*Articolo 17.* Alle riunioni dei vari organi del Consiglio hanno facoltà di partecipare, con l'autorizzazione del Capo del Governo, i Ministri o i Sottosegretari di Stato dei Dicasteri interessati all'oggetto delle discussioni. Possono anche esservi chiamati, con provvedimento del presidente, i direttori generali dei Dicasteri medesimi.

In seno al Consiglio possono essere altresì chiamati, con le forme e fini stabiliti dal regolamento, dei consultori tecnici e i rappresentanti di associazioni sindacali di categoria.

*Articolo 18.* Il Capo del Governo può invitare ad assistere alle sedute dei vari organi del Consiglio, in qualità di osservatori, i rappresentanti di organizzazioni permanenti internazionali, cui l'Italia partecipi a mezzo di delegazioni nominate o autorizzate dal Governo del Re.

*Articolo 19.* Le funzioni di conciliazione delle controversie sindacali, demandate alle Corporazioni ai sensi dell'art. 17, primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, quando dette Corporazioni non siano costituite, sono esercitate direttamente dal Ministero delle corporazioni. L'esperimento del tentativo di conciliazione, presso il Ministero, dopo quello effettuato dalle competenti Confederazioni sindacali, è, nel caso suddetto, obbligatorio agli effetti previsti dal ricordato art. 17.

*Articolo 20.* Il Governo del Re è autorizzato a dare per Regio decreto tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato e l'organizzazione dei servizi del Consiglio.

b) Norme per l'attuazione della legge 20 marzo 1930, n. 206, sul Consiglio nazionale delle corporazioni.

Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908 (Gazzetta Ufficiale, 9 luglio 1930 n. 159).

## CAPO I.

*Presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni.*

*Articolo 1.* Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, può delegare la presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni, per tutte le adunanze che egli non intenda presiedere personalmente, al Ministro per le corporazioni.

*Articolo 2.* Il Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni:

- 1° convoca i vari organi del Consiglio e ne dirige i lavori;
- 2° assegna ai diversi organi del Consiglio le materie da trattare che non siano assegnate dalla legge 20 marzo 1930, n. 206, o da altre disposizioni;
- 3° fissa l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna riunione degli organi del Consiglio;
- 4° ordina la trasmissione dei pareri che il Consiglio dà a norma dell'

art. 10 della legge 20 marzo 1930, n. 206, e promuove la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero delle corporazioni, delle tariffe e dei regolamenti determinati in base a quanto dispone l'articolo 11, e delle norme formate e degli accordi ratificati dal Consiglio, giusta l'art. 12 della detta legge.

*Articolo 3.* Il Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni ha facoltà di disporre che taluni dei membri del Consiglio, facenti parte dell'Assemblea generale, indicati nell'art. 5, comma 4°, n. 1 a 10, della legge 20 marzo 1930, n. 206, siano chiamati a partecipare, con voto consultivo, ad adunanze di sezioni, sottosezioni o commissioni speciali permanenti.

## CAPO II.

### *Presidenza delle riunioni degli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni.*

*Articolo 4.* Oltre il Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni e le persone indicate dall'art. 3 della legge 20 marzo 1930, n. 206, possono, in seguito a speciale provvedimento del Presidente, presiedere singole adunanze di sezioni e sottosezioni anche riunite e di commissioni speciali permanenti, i Ministri o i Sottosegretari di Stato dei Ministeri particolarmente interessati alle questioni da trattare e, eventualmente, membri del Consiglio o, quando si tratti di questioni connesse alle controversie previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, le persone che, ai sensi dell'art. 37 delle presenti norme, dirigano l'esperienza di conciliazione di cui agli articoli 13 cap. e 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

*Articolo 5.* Il Presidente della riunione di un organo del Consiglio nazionale delle corporazioni mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige la discussione, pone le questioni e provvede al buon andamento dei lavori.

## CAPO III.

### *Assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.*

*Articolo 6.* L'Assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni si riunisce normalmente due volte l'anno in sessione ordinaria, l'una nei mesi di marzo, aprile o maggio, l'altra nei mesi di settembre o novembre.

*Articolo 7.* L'Assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni si riunisce straordinariamente per determinazione del Presidente o se una terza parte dei membri ne domanda per iscritto la convocazione per provvedere su determinati oggetti.

L'Assemblea generale deve essere convocata entro dieci giorni dalla deliberazione del Comitato corporativo centrale o dalla presentazione della domanda dei membri del Consiglio, salvo casi di urgenza.

*Articolo 8.* La convocazione dei membri del Consiglio deve essere fatta dal Presidente con lettere raccomandate o con telegrammi.

La lettera o il telegramma, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere spedita al domicilio di ciascun membro del Consiglio almeno otto giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza così per le sessioni ordinarie, come per le altre.

*Articolo 9.* Nei casi d'urgenza, le lettere o i telegrammi con l'elenco degli oggetti da trattare, di cui all'articolo precedente, devono essere inviati al domicilio dei membri del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

*Articolo 10.* Per la validità delle riunioni dell'Assemblea generale occorre l'intervento di almeno la metà dei suoi membri, in prima convocazione; di almeno un terzo, in seconda convocazione.

*Articolo 11.* Quando, in seguito alla convocazione dell'Assemblea generale, la seduta non può aver luogo per mancanza di numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

*Articolo 12.* E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente, dichiarata nulla per mancanza di numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fatta con lettere raccomandate o con telegrammi, nei termini e nei modi indicati dall'art. 8 delle presenti norme.

Quando le lettere o i telegrammi spediti per la prima convocazione indichino anche il giorno della seconda, per il caso che questa rendasi necessaria, le lettere o i telegrammi per la seconda convocazione sono spediti ai soli membri del Consiglio non intervenuti alla prima.

*Articolo 13.* L'Assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni non può, salvo che il Presidente del Consiglio disponga diversamente, discutere o provvedere, sopra materie non comprese nell'elenco comunicato ai membri con le lettere o i telegrammi di convocazione.

*Articolo 14.* Le sedute dell'Assemblea generale sono pubbliche.

Il Presidente può, quando lo creda necessario, ordinare che una seduta abbia luogo a porte chiuse.

I membri del Consiglio sono obbligati all'osservanza del segreto sulle discussioni che abbiano luogo a porte chiuse e sui provvedimenti che siano in esse presi.

#### CAPO IV.

##### *Sezioni e sottosezioni.*

*Articolo 15.* Le sezioni o sottosezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni si riuniscono ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o quando la metà dei rispettivi membri ne domandi per iscritto la convocazione per provvedere su determinati oggetti.

In quest'ultimo caso la convocazione deve essere fatta entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.

*Articolo 16.* La convocazione dei membri delle sezioni o delle sottosezioni deve essere fatta dal Presidente del Consiglio nazionale

delle corporazioni nei modi e nei termini prescritti per la convocazione dell' Assemblea generale dagli articoli 8 e 9 delle presenti norme.

*Articolo 17.* Per la validità delle riunioni delle sezioni e delle sottosezioni, per le sedute che non possono aver luogo per mancanza di numero legale, per le seconde convocazioni e per la validità delle riunioni in seguito a seconda convocazione, si applicano le disposizioni per l'Assemblea generale del Consiglio contenute negli articoli 10, 11 e 12 delle presenti norme.

*Articolo 18.* Alle sedute di sezioni o di sottosezioni o di sezioni riunite può essere ammessa con deliberazione del Presidente la presenza del pubblico.

Se il Presidente non delibera di ammettere la presenza del pubblico, coloro che partecipano alla riunione sono obbligati all' osservanza del segreto sulle discussioni che abbiano luogo nella seduta e sui provvedimenti che siano in essa presi.

*Articolo 19.* Il Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni convoca più sezioni riunite, nel caso previsto dal penultimo comma dell' art. 4 della legge.

Le dette sezioni riunite possono essere convocate, a norma dell' ultimo comma dell' art. 4 della legge, con la partecipazione delle sole rappresentanze dei datori di lavoro o dei lavoratori, nei casi seguenti:

a) quando vi sia una richiesta scritta, che il Presidente ritenga giustificata, della totalità dei rappresentanti i datori di lavoro o i lavoratori, in due o più sezioni del Consiglio;

b) quando il Presidente, con sua deliberazione, ne riconosca la necessità.

## CAPO V.

### *Commissioni speciali permanenti.*

*Articolo 20.* Per il funzionamento delle Commissioni speciali permanenti si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 15 delle presenti norme.

## CAPO VI.

### *Comitato corporativo centrale.*

*Articolo 21.* Il Comitato corporativo centrale è sempre presieduto dal Capo del Governo o dal Ministro per le corporazioni, ed è convocato, dal Presidente, nei modi e nelle forme prescritte dalle presenti norme per la convocazione dell' Assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista ha facoltà di farsi assistere da un membro del Direttorio del Partito stesso, facente parte dell' Assemblea generale.

Un delegato corporativo centrale interviene, eventualmente, alla seduta del Comitato per esercitare le funzioni di segretario.

*Articolo 22.* Per la validità delle riunioni del Comitato corpo-

rativo centrale, per le sedute che non possono aver luogo per mancanza di numero legale, per le seconde convocazioni e per la validità delle riunioni in seguito a seconda convocazione, si applicano le disposizioni per l'Assemblea generale del Consiglio contenute negli articoli 10, 11 e 12 delle presenti norme.

## CAPO VII.

### *Membri del Consiglio nazionale delle corporazioni.*

*Articolo 23.* Il Direttorio della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti designa, in apposita adunanza, fra i rappresentanti della sezione delle professioni libere e delle arti, indicati al n. I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1930, n. 206, i 14 rappresentanti che dovranno far parte dell'Assemblea generale del Consiglio, a norma di quanto dispone l'art. 5, comma 3°, lett. a) della legge stessa.

*Articolo 24.* A norma dell'art. 17, comma 2°, della legge, possono, su proposta del Ministero delle corporazioni, con speciale determinazione del Capo del Governo, essere chiamati a partecipare alle Commissioni speciali permanenti e a determinate riunioni degli altri organi del Consiglio, consultori tecnici o rappresentanti di associazioni sindacali di categorie.

Essi sono equiparati a membri del Consiglio, partecipano alle discussioni e riferiscono o danno pareri su determinati oggetti, ma non prendono parte alle votazioni.

*Articolo 25.* Il giuramento prescritto dall'art. 8, comma 4°, della legge viene prestato dai membri del Consiglio nazionale delle corporazioni nelle mani del Presidente e nei termini prescritti dall'art. 49 dello Statuto fondamentale del Regno.

I membri del Consiglio devono giurare al momento in cui assumono il loro ufficio.

Coloro che si rifiutino di giurare, o che, senza giustificato motivo, non si presentino a giurare entro la prima sessione ordinaria del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti.

La decadenza, su proposta del Capo del Governo, Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni, viene dichiarata con decreto Reale.

*Articolo 26.* Le funzioni di membro del Consiglio nazionale delle corporazioni o di uno dei suoi organi non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità.

Vengono solo rimborsate le spese del viaggio che i detti membri facciano per recarsi dal luogo ove risiedono o dimorano a quello ove si tengono le sedute dell'organo del Consiglio nazionale delle corporazioni di cui fanno parte e quelle per il viaggio di ritorno.

*Articolo 27.* I membri del Consiglio nazionale delle corporazioni, nominati a norma della legge 20 marzo 1930, n. 206, in sostituzione di altri membri defunti, dimissionari, decaduti o revocati, durano in carica fino a quando sarebbero durati quelli che hanno sostituiti.

## CAPO VIII.

*Attribuzioni del Consiglio nazionale delle corporazioni.*

*Articolo 28.* Gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni esercitano le loro attribuzioni mediante:

a) l'emissione di pareri, nei casi indicati negli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, n. 206, in quelli nei quali, per precedenti disposizioni, era richiesto il parere del Consiglio superiore dell'economia nazionale, e negli eventuali altri casi, nei quali un'Amministrazione statale chieda il parere del Consiglio nazionale delle corporazioni;

b) il conferimento alle associazioni professionali della facoltà di determinare tariffe per le prestazioni professionali, o di emanare regolamenti professionali, nei casi indicati nell'art. 11 della legge predetta. Le dette tariffe e i detti regolamenti sono esaminati dal Consiglio, che li trasmette, con parere motivato, al Ministero per la ratifica;

c) la formazione di norme, o la ratifica di accordi, intervenuti fra associazioni sindacali nei casi indicati nell'art. 12 della legge predetta.

*Articolo 29.* Quando la richiesta di parere è obbligatoria a norma dell'art. 10 della legge 20 marzo 1930, n. 206, il decreto Reale, o il decreto Ministeriale, che ne conseguono devono contenere, nelle loro premesse, la formula: «Udito il parere del Consiglio nazionale delle corporazioni».

*Articolo 30.* Avuto il parere di una sezione o di una sottosezione o di più sezioni unite, il Ministro, che lo ha domandato, può sempre richiedere al Presidente che la questione sia proposta all'esame dell'intero Consiglio e discussa in Assemblea generale.

*Articolo 31.* Il Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni può affidare al Comitato corporativo centrale o ad una Commissione speciale permanente lo studio e l'esame preventivo delle questioni di competenza dell'Assemblea generale.

In questo caso il Comitato o la Commissione nomina nel suo seno un relatore, che riferisce all'Assemblea.

*Articolo 32.* Il Consiglio nazionale delle corporazioni forma norme, giusta l'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, solo su materie che non siano già disciplinate da leggi o regolamenti.

## CAPO IX.

*Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.*

*Articolo 33.* Il segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni predispone ed esegue tutti gli atti occorrenti per la nomina dei membri del Consiglio, per la convocazione dei vari suoi organi, per la compilazione dei processi verbali delle riunioni, e provvede per tutto quanto è necessario al regolare funzionamento del Consiglio stesso.

*Articolo 34.* Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni assiste il Presidente nella preparazione dei lavori dei vari organi del Consiglio e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni; dirige e coordina tutti i servizi indicati nell'articolo precedente.

Egli è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dai delegati corporativi centrali, e, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno di essi.

*Articolo 35.* Il Capo del Governo, i Ministri e i Sottosegretari di Stato, o le altre persone che, in virtù dell'art. 3 della legge 20 marzo 1930, n. 206, o dell'art. 4 delle presenti norme, presiedono sedute di sezioni riunite, di una sezione o di una sottosezione, di una Commissione speciale permanente, sono assistiti, nell'esercizio delle loro funzioni, da un delegato corporativo centrale, che non ha diritto a voto.

*Articolo 35.* Un delegato corporativo può essere incaricato, dal segretario generale, di dirigere la redazione dei verbali delle adunanze dei vari organi del Consiglio.

I verbali, eccettuati quelli del Comitato corporativo centrale, sono redatti dai coadiutori; in calce a ciascuno di essi è indicato il funzionario che lo ha esteso, e che ne risponde.

I verbali delle Assemblee generali, di più sezioni riunite e del Comitato corporativo centrale debbono essere sottoscritti dal presidente dell'adunanza e dal segretario generale; quelli delle sezioni, delle sottosezioni e delle Commissioni speciali permanenti, dal presidente della riunione e dal delegato corporativo centrale quando questi intervenga a norma dell'articolo precedente.

*Articolo 37.* Le funzioni conciliative contemplate dall'art. 17, cap. 1<sup>o</sup>, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 44, lettera a), del R. decreto 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1130, sono, a norma degli articoli 13 cap. e 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206, esercitate dal Ministero delle corporazioni, per mezzo del segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

## CAPO X.

### *Disposizioni transitorie e finali.*

*Articolo 38.* Il Consiglio nazionale delle corporazioni elaborerà il regolamento per le votazioni e per il servizio interno.

Il detto regolamento entrerà in vigore dopo che sarà stato approvato dal Ministero delle corporazioni e sarà stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Finchè il detto regolamento non sarà entrato in vigore, il Presidente avrà facoltà di impartire tutte le disposizioni necessarie per assicurare il regolare funzionamento del Consiglio.

*Articolo 39.* In base all'art. 20 della legge 20 marzo 1930, n. 206, i ruoli organici del personale dei servizi speciali delle corporazioni sono stabiliti in conformità dell'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

Con successivo R. decreto, da emanare su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme necessarie per l'attuazione della presente disposizione.

E' abrogata, dalla data in cui saranno completati i nuovi organici

previsti dalla tabella allegata al presente R. decreto legislativo, la disposizione contenuta nell' art. 4 del decreto Ministeriale 8 maggio 1927, che dà facoltà di comandare presso il Ministero delle corporazioni, per il funzionamento dei servizi di segreteria del Consiglio nazionale delle corporazioni, funzionari di altre Amministrazioni dello Stato in numero non superiore a cinque.

L'ammontare complessivo degli stipendi e degli assegni spettanti al personale dei ruoli organici dei servizi speciali delle Corporazioni è rimborsato all' Erario dello Stato sul fondo speciale delle corporazioni costituito dalle quote destinate allo Stato sui contributi sindacali, ai termini dell' art. 26 del R. decreto 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1130.

Il presente R. decreto legislativo andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

c) Conferimento alle Sezioni e Sottosezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni, delle attribuzioni e dei poteri propri delle Corporazioni contemplati nell'art. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

**Decreto Ministeriale 27 gennaio 1931 (Gazzetta Ufficiale, 20 febbraio 1931, n. 42).**

Le attribuzioni e i poteri propri delle Corporazioni contemplati dall'art. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sono, a norma dell'art. 13 della legge 20 marzo 1930, n. 206, conferiti alle Sezioni e Sottosezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni, in confronto dei corrispondenti rami di produzione o di categorie di imprese che vi appartengono.

Le funzioni di conciliazione delle controversie sindacali, di cui all'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206, continuano ad essere esercitate direttamente dal Ministero delle corporazioni, per mezzo del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

## **6) Erledigung der bisher zur Zuständigkeit des deutsch-italienischen Gemischten Schiedsgerichts gehörenden Streitigkeiten.**

**Definizione delle controversie già di competenza del cessato Tribunale arbitrale misto italo-germanico.**

**R. decreto-legge 4 dic. 1930, n. 1687 (Gazzetta Ufficiale, 3 gennaio 1931, n. 2).**

Visto il R. decreto 5 maggio 1930, n. 815, con cui venne approvato e reso esecutivo l'accordo fra l'Italia e la Germania sottoscritto all'Aja il 20 genn. 1930 per la sistemazione definitiva delle questioni insolute di cui alla parte X del Trattato di Versaglia; vista la legge 31 genn. 1926, n. 100; ritenuta la necessità ed urgenza di prendere provvedimenti a favore dei cittadini italiani che presentarono reclami per risarcimento di danni innanzi al soppresso Tribunale arbitrale misto italo-germanico